REGOLAMENTO (CEE) N. 3791/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

relativo all'adattamento di taluni regolamenti del settore delle uova e del pollame, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità dell'articolo 396 dell'atto di adesione, è necessario adattare, nel settore delle uova e del pollame, a motivo dell'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 2772/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3341/84 (2), ed il regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini e volatili da cortile (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3485/80 (4);

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione; che queste misure prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato; che, a norma dell'articolo 261 dell'atto di adesione, l'applicazione delle misure relative al Portogallo è differita fino al termine della prima tappa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2772/75 è completato con le seguenti diciture:

«— PERIODO DE EMBALAGE DE . . . AL . . .»,

«— PERÍODO DE EMBALAGEM DE . . . A . . .».

2. L'articolo 17, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2772/85 è completato con le seguenti diciture:

«— EMBALADO EL . . .»,

«— EMBALADO EM . . .».

Articolo 2

1. Nell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2782/75, i termini «huevos para incubar», «ovos para incubação» sono inseriti dopo i termini «uova da cova».

2. Nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2782/75 i termini «para incubar», «para incubação» sono inseriti dopo il termine «cova».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986, tranne per quanto concerne le modifiche in lingua portoghese, la cui applicazione è differita sino alla fine della prima tappa di cui all'articolo 260 dell'atto di adesione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 56.
(2) GU n. L 312 del 30. 11. 1984, pag. 7.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100.
(4) GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 1.